

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

Il Revisore Unico

Verbale n. 06 Data 26.03.2026	OGGETTO: PARERE SULLA SEZIONE 3 del PIAO: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO- SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.
----------------------------------	---

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2026, il Revisore Unico dei Conti dott. Alessandro Farinelli, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.08.2024 con decorrenza 01.09.2024, al fine di esprimere il proprio parere, ha esaminato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2026-2028 ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Analizzato il documento riportato in oggetto ricevuto via mail il 25.03.2026:

Visti:

- l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, recante *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021 e successivamente modificato dal D.L. 228/2021, che prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO di durata triennale, con aggiornamento annuale, avente lo scopo di «assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso»;
- l'art. 1 del DPR n.81/22, "Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" il quale dispone, per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO (cioè, le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del d.lgs. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti), la soppressione dei seguenti adempimenti assorbiti nel PIAO:
 - Piano dei fabbisogni (ex art. 6, commi 1, 4, 6 del d.lgs.165/2001);
 - Piano delle azioni concrete (ex artt. 60-bis e 60-ter del d.lgs. 165/2001);
 - Piano della performance (ex art. 10, commi 1 e 1-ter, del d.lgs. 150/2009);

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

- Piano di prevenzione della corruzione (ex art. 1, commi 5 e 60 della l. 190/2012);
 - Piano organizzativo del lavoro agile (ex art. 14, c. 1, della l. 124/2015);
 - Piani di azioni positive (ex art. 48, c. 1, del d.lgs. 198/2006);
 - Piano delle dotazioni strumentali (ex art. 2, c. 594 della l. 244/2007).
- Il Decreto della Dipartimento della Funzione Pubblica del 30.06.2022 n.132 che regola la redazione del PIAO per i Comuni con meno di cinquanta dipendenti;
 - l'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
 - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- il Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) rientra nel PIAO;
- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato in particolare il D.M. 11 gennaio 2022, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, avente ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni - Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane”*;

Vista la Sezione 3 *“Organizzazione e capitale umano”* del PIAO contenente la programmazione delle assunzioni per il triennio 2026-2027

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto:

l'Ente, presentando un valore soglia (16,34 %) inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020 (27,20%), risulta virtuoso;

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

ESPRIME

parere favorevole alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

PARTE II - ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Richiamata la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 “Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio. L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L’equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un’amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell’equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un’amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L’equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”;

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

Richiamata altresì la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale "... L'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l'equilibrio del bilancio. L'atto di asseverazione si pone all'esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'Ente e, per esso, i soggetti a tale scopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell'Ente. L'Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati "utili" dall'Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al "grado" di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017). ...";

Rilevato che con il rendiconto dell'esercizio 2024 (ultimo rendiconto deliberato), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 15 maggio 2025, è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro 2.299.363,26, così composto:

- quota accantonata di euro 1.082.150,95
- quota vincolata di euro 468.461,89
- quota destinata agli investimenti di euro zero
- quota disponibile di euro 748.750,42

Rilevato altresì che il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10) in sede di rendiconto 2024 presentava i seguenti risultati:

- W1 risultato di competenza pari a euro 126.458,32

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

- W2 equilibrio di bilancio pari a euro 119.458,37
- W3 equilibrio complessivo pari a euro 36.795,70

Richiamati:

- il verbale n. 8 del 02/05/2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Rendiconto 2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 15.05.2025;
- il verbale n. 1 del 03.02.2026 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole alla Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 11.02.2026;
- il verbale n. 2 del 04.02.2026 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 11.02.2026;

Preso atto che dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 alla data odierna è stata approvata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione di G.C. n. 38 del 19.03.2026 ;

Rilevato che la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 prevede una maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato , che trova copertura finanziaria negli stanziamenti di € 757.225,00 del bilancio di previsione 2026-2028 , approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 11.02.2026 e che, pertanto, non risulta necessario apportare alcuna variazione incrementativa della spesa di personale;

Preso atto che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2026-2028;

Rilevato che dalla documentazione esaminata, e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, emerge che il bilancio 2026-2028 mantiene l'equilibrio pluriennale;


ASSEVERA

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Lenola a seguito dell'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, che prevede una spesa di personale di € .

Data 26.03.2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Alessandro Farinelli



C_E527 - - 1 - 2026-03-26 - 0002693